

Jobel Società Cooperativa Sociale

Sede legale: Via Armea 139/A – 18038 Sanremo (IM)

Iscrizione Albo Regionale delle coop. sociali: 338/A-B del 04.07.2012

Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità prevalente n. A 150672

C.F – P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria: 01385820087

Capitale Sociale variabile - Numero R.E.A.: 121918

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO **(ex art. 2501 – quinquies Codice civile)**

La società Jobel società cooperativa sociale, sede sociale in via Armea 139/A, 18038 Sanremo (IM), Codice fiscale e Partita Iva n. 01385820087, non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato nello statuto.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, ed educativi, di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, allo scopo di garantire continuità di occupazione ed equa remunerazione ai soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 lettera b) e 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La società Il Solco società cooperativa sociale Onlus, sede sociale in Via Armea 139/A, 18038 Sanremo (IM), Codice Fiscale e Partita Iva n. 01439910082, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nello statuto, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91.

1. Le motivazioni all'operazione – Effetti economici

L'operazione di fusione in oggetto ha un duplice obiettivo: economico e strategico. L'unificazione di due distinti soggetti giuridici in un unico operatore economico, soggetto di impresa sarà finalizzata all'integrazione dei servizi offerti dalle diverse entità mediante uno sviluppo sinergico dei processi aziendali e la creazione di un'unica struttura organizzativa.

Il vantaggio, in termini generali, consiste nel poter ottimizzare il costo delle strutture amministrative ed aprire un mercato nella manutenzione del verde cui potrà affiancarsi l'offerta di servizi nel settore dell'agricoltura.

La nostra provincia è infatti caratterizzata da un numero elevato di aziende agricole di modestissima dimensione che fanno fatica a dotarsi di una organizzazione che consenta di affrontare i costi della gestione di un rapporto di lavoro. Mediante l'operazione di fusione, grazie ad una nuova parziale riorganizzazione del personale, si potrebbero creare una serie di squadre di lavoro specializzate nella gestione delle colture presenti in provincia (oliveti e vigneti), con la creazione di spazi interessanti di lavoro non meccanizzabile e con richiesta, quindi, di una quantità di mano d'opera elevata.

Dall'aggregazione tra Jobel ed il Solco derivano sostanziali ed importanti benefici gestionali, organizzativi, economici, amministrativi e finanziari per le cooperative partecipanti, nel rispetto dei principi mutualistici e nell'interesse dei soci, quali:

- Ottimizzare il conseguimento degli scopi sociali;
- Realizzazione di processi diretti a creare valore – in sinergia con le capacità finanziarie e di management espresse da Jobel, incorporante – sfruttando gli asset de il Solco, incorporanda;
- Possibilità di migliore gestione delle situazioni di crisi derivanti dalla perdita di appalti / contratti attraverso l'eterogeneità degli ambiti di intervento e la possibilità di trasferimento di personale tra diversi settori di attività;
- La nascita di un soggetto unico comporta di fatto la creazione di una cooperativa ulteriormente capitalizzata, capacità di accedere a opportunità finanziarie e di credito maggiori e di misurarsi con le nuove modalità di collaborazione pubblico – privato, che vanno oltre alla tradizionale gestione di servizi attraverso il sistema degli appalti, e che chiedono alle imprese una capacità maggiore di affrontare il rischio (es.: project financing);
- Il nuovo operatore di impresa sarà in grado di contare su un Consiglio di Amministrazione che sarà il prodotto della sintesi dei due esistenti;

- Possibilità di miglior posizionamento e presidio all'interno degli Organismi di rappresentanza a livello regionale e nazionale ed in tutti i contesti istituzionali attraverso una gestione diffusa e di qualità della referenza;
- Grazie alla razionalizzazione degli organismi di rappresentanza si offrirà la possibilità di coinvolgimento della base sociale nelle scelte strategiche della cooperativa e nella progettazione e realizzazione di progetti di mutualità interna ed esterna alla cooperativa;
- Riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni. La fusione produrrà benefici nella riduzione dei costi amministrativi di gestione delle due società (consulenziali, sicurezza, privacy, information technology, amministrativo/fiscali, personale e paghe, assicurativi, bancari, ecc.);
- Procedure più snelle e minori obblighi in capo al Consiglio di amministrazione per la gestione dell'ambito societario (minori assemblee dei soci e relativi verbali, minori CdA e relativi verbali, revisioni, collegi sindacali e revisori, comunicazione di dati a Regione, Ministero, Organismi di rappresentanza, Enti);
- Razionalizzazione dei contratti intracooperative;
- Nuove possibilità di investimento finalizzate alla costituzione di strutture amministrative, commerciali, direzionali, consulenziali quantitativamente e qualitativamente adeguate e operanti con maggior livello di efficienza al fine di pervenire ad una maggiore redditività della gestione;
- Possibilità di costituire un nuovo soggetto economico che si ponga tra le cooperative sociali più importanti del territorio per: numero di addetti/e, fatturato, liquidità, consistenza patrimoniale ed anche: territori di riferimento dell'azione commerciale, capacità progettuale e di innovazione, capacità di espressione della leadership all'interno di organismi di rappresentanza e datoriali;
- Possibilità di costituire alleanze più forti con il mondo della cooperazione sociale, delle cooperative di produzione – lavoro e servizi del mondo profit. Possibilità di esprimere più autorevolezza all'interno delle strutture di rete;
- Capacità di coprire tutta la "filiera" che va dall'assistenza all'inserimento lavorativo di persone in stato di difficoltà favorendo le connessioni progettuali e commerciali tra le diverse divisioni;
- Maggiore opportunità di rispondere efficacemente ai bandi pubblici e quindi di acquisire le relative commesse supposta la complementarità delle aree di intervento coperte dalle due cooperative e la conseguente possibilità di integrare esperienze e competenze;

- Maggiore spinta propulsiva per la definizione e configurazione di nuove aree produttive che operano dal lato di nuovi bisogni e servizi.

In sintesi, l'operazione di aggregazione prospettata perfezionata attraverso la fusione per incorporazione de "Il Solco" in "Jobel" potrà garantire sia una migliore razionalizzazione dei costi di gestione che un potenziamento nell'area amministrativa, commerciale (sia alla vendita di servizi sia nella capacità di attrarre contributi e finanziamenti), direzionale e strategica.

2. La situazione patrimoniale di fusione e criteri di redazione

I soci – con consenso unanime – hanno rinunciato alla situazione patrimoniale ed alla relazione degli esperti di cui agli articoli 2501-quater e sexies del Codice civile e ciò in consonanza con il disposto di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 123/2012.

In ogni caso, l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione ha diligentemente redatto una situazione contabile patrimoniale ed economica redatta alla data del 30.06.2020, significando che, da tale data ad oggi, non si sono verificate variazioni rilevanti in dette rispettive situazioni patrimoniali.

Jobel Società Cooperativa Sociale: i criteri utilizzati per la formazione della situazione patrimoniale ed economica al 30.06.2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Il Solco società cooperativa sociale Onlus: i criteri utilizzati per la formazione della situazione patrimoniale ed economica al 30.06.2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta seguendo criteri di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

3. Il rapporto di cambio

Il punto n. 3 del progetto di fusione è dedicato in via specifica ai criteri di determinazione del rapporto di concambio. Tenuto conto che:

- le società partecipanti alla fusione hanno natura di società cooperativa a mutualità prevalente e dunque società disciplinate dall'art. 2511 e seguenti del Codice civile;

- sono iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative ex art. 2512 del Codice civile sezione cooperative a mutualità prevalente;
- i rispettivi statuti prevedono il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del Codice civile;
- in particolare, gli stessi prevedono il divieto assoluto di divisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, talchè non è disponibile un diritto patrimoniale sulle quote sociali detenute oltre al valore nominale delle stesse;

il rapporto di cambio viene fissato "alla pari".

In virtù di tale scelta, che corrisponde alla prassi consolidata nel mondo cooperativo, a ciascun socio della società risultante dalla fusione verrà attribuito un numero di quote della società risultante dalla fusione per un valore nominale complessivamente pari a quello delle quote precedentemente detenute nella partecipante alla fusione ed annullate per effetto della fusione stessa, dal momento che il capitale sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è costituito da quote, come consentito dall'art. 2525 Codice civile, con conseguente disapplicazione dell'art. 2346, secondo comma, Codice civile. Un eventuale concambio che assegnasse ai soci della società partecipante alla fusione un valore nominale di quote della società risultante dalla fusione maggiore a quello che avevano nella società estinta, equivarrebbe infatti ad una parziale distribuzione delle riserve della loro cooperativa. Si aggiunga che la congruità del rapporto di cambio è invero *in re ipsa* nel momento in cui il patrimonio netto di ciascuna cooperativa non sia inferiore al valore nominale del capitale sociale e per tale considerazione sussiste una autorevole opinione che ritiene superflua, nel solo caso di fusione alla pari tra società cooperative a mutualità prevalente, la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies del Codice civile. Va sul punto evidenziato che l'art. 1 del D.Lgs n. 123/2012, modificando gli artt. 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies consente ai soci con consenso unanime di evitare rispettivamente la redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della relazione dell'esperto.

Inoltre, per quanto riguarda il capitale sociale nella società cooperativa esso è per definizione "variabile", nel senso che le sue modifiche non comportano modifiche dell'atto costitutivo. Il capitale sociale, pur rappresentato da un'entità di valori nominali, rappresenta soprattutto un numero di soci. Infatti, il socio persona fisica della società cooperativa, qualunque sia la quota, ha diritto ad un solo voto.

Per quanto sopra espresso il rapporto di cambio non si può che definire un rapporto di cambio "alla pari": a ciascun socio della società "Il Solco", incorporata, a fronte dell'annullamento della propria quota di capitale sociale, verrà attribuita una quota di capitale sociale dell'incorporante per un valore nominale pari a quello della/e quota/e annullata/e.

4. Il nuovo statuto della società risultante dalla fusione

Il punto n. 2 del progetto di fusione è dedicato al nuovo statuto della società risultante dalla fusione, che si riporta in allegato al progetto medesimo, redatto con l'obiettivo di integrare ed armonizzare i singoli statuti delle società partecipanti alla fusione.

5. La decorrenza della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice civile, gli effetti reali dell'operazione di fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile, presumibilmente entro i primi mesi del 2021. Tutte le operazioni contabili e fiscali de "Il Solco" saranno imputate al bilancio di "Jobel" dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione; quindi il bilancio di "Jobel" per l'esercizio 2021 sarà già un bilancio "consolidato" tra le due cooperative.

Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorreranno anch'essi dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 172, comma nove, del Testo Unico delle imposte dei redditi.

6. Procedimento di fusione

1. Deposito del Progetto di Fusione (art. 2501 – ter Codice civile) per l'iscrizione nel registro delle Imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per la delibera di fusione (art. 2502 Codice civile)

2. Comunicazione ai soci delle due cooperative e deposito nelle sedi sociali del fascicolo contenente i seguenti Documenti illustrativi della fusione:

- Progetto di Fusione;

- Relazione dell'organo amministrativo che illustri il progetto di fusione e il rapporto di cambio (art. 2501 – quinquies);

- Bilanci degli ultimi tre esercizi e situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione con le relazioni accompagnatorie;

3. Approvazione in Assemblea straordinaria da parte delle due cooperative del progetto di fusione (art. 2502 Codice civile)

4. La delibera di fusione così approvata dovrà essere depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2502 – bis), insieme con il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori, i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale al 30.06.2020.

5. Momento conclusivo della procedura di fusione sarà l'atto pubblico di fusione che verrà redatto, con atto notarile, trascorsi i sessanta giorni di cui all'art. 2501 Codice civile. Tale atto

dovrà poi essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del Registro delle Imprese, data da cui avrà effetto la fusione (art. 2504 Codice civile).

7. Il trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Si significa e si conferma – come tra l'altro già indicato nel progetto di fusione – che dalla deliberanda operazione di fusione per incorporazione non sussistono vantaggi di natura patrimoniale di natura personale per i soci o per gli amministratori.

Per quanto sopra formulato il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei soci di approvare il progetto di fusione e la presente relazione, nonché di dare mandato al Presidente al fine di procedere agli atti formali necessari per addivenire alla fusione per incorporazione della società "Il Solco Società Cooperativa sociale Onlus" nella società "Jobel Società Cooperativa sociale".

Data 20/09/2020

Jobel Società Cooperativa Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alessandro Giulla